



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58/2011

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 58

OGGETTO: Istituzione dell'imposta di soggiorno e approvazione del relativo regolamento.-

L'anno **duemilaundici**, addì **ventinove**, del mese di **novembre**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TOGNETTI Paolo	Sindaco	X	
AGNESINA Francesco	Consigliere	X	
NIBBIO Ferruccio	Consigliere	X	
STOTO Massimiliano	Consigliere	X	
NEGRI Patrizia	Consigliere	X	
CIANI Francesco	Consigliere	X	
FANTOLI Gianfranco	Consigliere	X	
DIFINO Giuseppina	Consigliere	X	
GROSSI Antonio	Consigliere	X	
MAFFIOLI Lorenzo	Consigliere	X	
DIBIASE Michele	Consigliere	X	
BARONI Rosella	Consigliere		X
VOLPONE Chiara	Consigliere	X	
		12	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DI PIETRO dr. Nicola** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **TOGNETTI Paolo**, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58/2011

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO

Di dare atto che prima dell'esame del punto all'ordine del giorno si allontana il consigliere Nibbio Ferruccio perchè interessato al provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ha introdotto la possibilità per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche di istituire, con delibera del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- il medesimo art. 4 prevede inoltre che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

Rilevato che:

- il comma 3, dell'art. 4 prevede che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 14.3.2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta;
- in conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;
- nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs 14.3.2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7.4.2011) i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal citato art. 4;

Atteso che il Comune di Mergozzo, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, non sarebbe in grado di assicurare la manutenzione del comune e l'erogazione dei servizi sinora garantiti e che quindi si rende necessario applicare la richiamata imposta di soggiorno per consentire di integrare parte delle minori risorse trasferite dallo Stato e per garantire il mantenimento ed il miglioramento del patrimonio, del decoro urbano e dei servizi offerti ai cittadini ed ai turisti;

Rilevato che il comune rappresenta una meta turistica di rilievo come dimostrano i dati relativi alle presenze rilevate per l'anno 2010 pari a 22.700 nel settore alberghiero e nel settore extra-alberghiero con un incremento del 3,79 rispetto all'anno 2009;

Preso atto che il regolamento nazionale previsto dal comma 3 del citato articolo 4 non è stato emanato entro i termini previsti dalla richiamata normativa per cui è necessario procedere all'adozione di un proprio regolamento che disciplini l'imposta da applicarsi nel comune di



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58/2011

Verbania dal prossimo 1 gennaio e che il relativo testo è allegato alla presente deliberazione e ne forma parte integrante e sostanziale;

Considerato che tale regolamento è stato elaborato con i comuni rivieraschi del lago Maggiore che intendono istituire l'imposta al fine di applicarla uniformemente sul territorio ed è stato presentato alle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale in data 18 novembre 2011;

Ritenuto pertanto di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 con decorrenza 1 gennaio 2012;

Ritenuto pertanto di approvare il Regolamento sull'imposta di soggiorno nel Comune, allegato alla presente deliberazione e ne forma parte integrante e sostanziale contenente modalità applicative del tributo e particolari esenzioni e riduzioni dal pagamento dell'imposta;

Precisato che la misura dell'imposta è stabilita con criteri di gradualità e proporzionalità e che, per tali effetti si assumono le tipologie e classificazioni delle strutture ricettive come previste dalla normativa regionale di settore, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle singole strutture ricettive e conseguentemente dei prezzi applicati;

Ritenuto di riservarsi di modificare/integrare la disciplina di cui al presente provvedimento alle disposizioni che saranno emanate con il previsto regolamento nazionale;

Dato Atto che la Commissione Consiliare competente ha esaminato il punto all'ordine del giorno nella seduta del 25 novembre 2011;

Dopo ampia ed esauriente discussione, dalla quale, tenuto conto delle indicazioni degli operatori turistici e della commissione consiliare, sono emerse le seguenti proposte, accolte dal Consiglio Comunale:

- tariffa unica dello 0,50 per tutte le categorie;
- tetto massimo per il pagamento di 15 giorni annui
- eliminazione della riduzione tariffaria per i gruppi
- inserimento di una nota informativa sugli interventi finanziari con gli introiti derivanti dall'imposta di soggiorno da inserire nella relazione previsionale e programmatica e nel rendiconto di gestione
- di richiedere al comune di Verbania di destinare una parte dei proventi derivanti dall'imposta di soggiorno incassati dagli operatori operanti sul lago di Mergozzo per interventi di costruzione e manutenzione delle piste ciclabili e della viabilità sullo stesso lago di Mergozzo;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Legisl. n. 267/2000 e s.m.i, il Responsabile del Servizio interessato ha espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, che di seguito sottoscrive.

Il Responsabile del Servizio
F.TO Porta Giacomo



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58/2011

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Legisl. n. 267/2000 e smi, il Segretario Comunale ha espresso parere di legittimità in ordine al presente atto, che di seguito sottoscrive.

Il Segretario Comunale
F.TO Di Pietro Nicola

Vista la bozza di regolamento comunale in questione, adeguato con le sopra evidenziate modifiche ed integrazioni proposte;

Visto l'art. 42 del D.lgs. 267/00;

Visto l'esito della votazione, espressa per alzata di mano dai convenuti aventi diritto al voto che dà il seguente risultato:

Presenti	Astenuti	Votanti	Voti favorevoli	Voti Contrari
N. 11	N. 0	N. 11	N. 11	N. 0

DELIBERA

1. Di istituire, per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, l'imposta di soggiorno così come prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 con decorrenza 1 gennaio 2012;

2. Di approvare il Regolamento sull'imposta di soggiorno allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale come allegato A);

3. Di determinare l'imposta di soggiorno, per ogni pernottamento, nelle seguenti misure:

STRUTTURA- Classificazione IMPOSTA

Settore alberghiero (euro)

Alberghi

5 stelle € 0,50

4 stelle € 0,50

3 stelle € 0,50

2 stelle € 0,50

1 stella € 0,50

Residenze turistico alberghiere

5 stelle € 0,50

4 stelle € 0,50

3 stelle € 0,50

2 stelle € 0,50

1 stella € 0,50

Settore extra-alberghiero

Campeggi ** e *** € 0,50

Villaggi turistici € 0,50

Agriturismo € 0,50



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58/2011

Bed & breakfast € 0,50
Ostelli € 0,50
Case per ferie € 0,50
Residence € 0,50
Case e appartamenti per vacanze € 0,50
Affittacamere € 0,50
Alloggi vacanze € 0,50

4. Di dare atto che le misure dell'imposta di cui al precedente punto potranno essere variate con delibera di Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nell'esercizio precedente;

5. Di stabilire di inserire nella relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione annuale e nella relazione al rendiconto una nota informativa sugli interventi finanziati con gli introiti derivanti dall'imposta di soggiorno.

6. Di richiedere al Comune di Verbania di destinare una parte dei proventi derivanti dall'imposta di soggiorno incassati dagli operatori operanti sul lago di Mergozzo per interventi di costruzione e manutenzione delle piste ciclabili e della viabilità sullo stesso lago di Mergozzo;

Di dare atto che dopo l'esame e l'approvazione del punto all'ordine del giorno rientra in sala il consigliere Nibbio Ferruccio che partecipa ai lavori del consiglio.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58/2011

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO Approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 58 del 29 novembre 2011

INDICE

- Art. 1 Principi generali
- Art. 2 Istituzione e presupposto impositivo
- Art. 3 Finalità dell'imposta
- Art. 4 Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari
- Art. 5 Misura dell'imposta
- Art. 6 Esenzioni
- Art. 7 Riduzioni
- Art. 8 Versamento dell'imposta
- Art. 9 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Art. 10 Accertamenti
- Art. 11 Sanzioni
- Art. 12 Riscossione coattiva
- Art. 13 Rimborsi
- Art. 14 Contenzioso
- Art. 15 Disposizioni finali



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58/2011

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 1

Principi generali

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.

Art. 2

Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 gennaio 2012.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Mergozzo.
4. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, area attrezzate per la sosta temporanea, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere e alberghi.

Art. 3

Finalità dell'imposta

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Mergozzo, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 4

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Mergozzo.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Art. 5

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle".



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58/2011

3. L'imposta è dovuta fino ad un massimo di 15 giorni di pernottamento annui.

Art. 6

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del sesto anno di età;
- i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente.

2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma lett. b) e c) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore deve altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Art. 7

Riduzioni

1. Non sono previste riduzioni dell'imposta.

Art. 8

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono al gestore della struttura l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.

2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Mergozzo. E' consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.

4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Mergozzo della somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno quindici del mese successivo con le seguenti modalità:

- a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
- b) mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale;
- c) tramite procedure telematiche.

5. Le somme da versare inferiori a € 50 potranno essere sommate al versamento successivo dandone debita informazione nella comunicazione di cui al successivo articolo.

Art. 9

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno.

2. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di presentare mensilmente una comunicazione al Comune riportante: il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese di riferimento, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58/2011

precedente art.6, le eventuali riduzioni applicate in base al precedente art. 7, l'imposta dovuta, gli estremi del versamento di cui al precedente art. 8, nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa, eventuali importi non versati da cumularsi al mese successivo.

3. La comunicazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune, è trasmessa al medesimo in via telematica, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Art. 10

Accertamenti

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27.12.2006, n. 296.

2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 9.

3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il Comune, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici, di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 11

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. 472/1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 9 comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni delle Legge 689/81.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 9 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni delle Legge 689/81.

5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58/2011

Art. 12

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Art. 13

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.

4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 10 euro.

Art. 14

Contenzioso

1. Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi D.Lgs. 546/1992.

Art. 15

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58/2011

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

f.to (Tognetti Paolo)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Di Pietro dr. Nicola)

Referto di Pubblicazione (Legge n. 69/2009 art. 32 comma 5)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 09 DIC. 2011 all'Albo pretorio on line del Comune www.comune.mergozzo.vb.it per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.LGS. 267/2000 e s.m.i..

Mergozzo, li 09 DIC. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Di Pietro dr. Nicola)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 comma 3 D.Lgs 267/00)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (at. 134 – 4° comma, D.lgs 18 agosto 2000 n. 267)
- Perché trascorso il decimo giorno di pubblicazione (art. 134 – 3° comma D.lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Mergozzo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Di Pietro dr. Nicola)

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Mergozzo, li 09 DIC. 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Di Pietro dr. Nicola)